

COMUNE DI ARSIE'
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER
L'ACCESSO E LA
FREQUENZA ALLE
SCUOLE PER
L'INFANZIA**

INDICE

- Articolo 1: Disposizioni generali
- Articolo 2: Modalità di iscrizione
- Articolo 3: Nuove iscrizioni – criteri di priorità
- Articolo 4: Rette
- Articolo 5: Ammissioni e/o ritiri in corso d'anno
- Articolo 6: Entrata in vigore

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina, per quanto di competenza del Comune di Arsiè, le priorità per l'accesso alle scuole per l'infanzia di Fastro e di Rivai, nonché le modalità di fissazione e di pagamento al Comune delle rette relative al servizio di refezione scolastica. Per gli altri aspetti di carattere generale non di competenza del Comune, si rimanda alla vigente normativa ed alle disposizioni del Dirigente Scolastico.

ARTICOLO 2 MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione dei bambini dovrà essere effettuata, attraverso la compilazione di un apposito modulo, presso la sede dell'Istituto Scolastico Comprensivo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa e dalle disposizioni del Dirigente Scolastico. In sede di iscrizione, dovranno essere comunicati per iscritto il nominativo ed i dati fiscali del soggetto che sarà intestatario delle fatture delle rette relative al servizio di refezione scolastica.

ARTICOLO 3 NUOVE ISCRIZIONI – CRITERI DI PRIORITA'

Per l'ammissione dei nuovi iscritti alle scuole per l'infanzia viene data precedenza ai bambini che, in possesso dei requisiti richiesti e verificata la disponibilità di posti, siano residenti in Comune di Arsiè. Qualora vi siano più domande di bambini residenti rispetto ai posti disponibili, la precedenza verrà assegnata secondo le seguenti priorità:

- 1- Residenza del bambino nella frazione sede dell'asilo;
- 2- Frequenza del bambino nel precedente anno scolastico;
- 3- Ordine cronologico di iscrizione.

ARTICOLO 4 RETTE

Le rette sono stabilite annualmente dal Comune di Arsiè e riguardano esclusivamente il servizio di refezione scolastica, che si configura come servizio a domanda individuale erogato su richiesta dell'utente, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983. Il pagamento di tale servizio, per chi sceglie di avvalersene, è, pertanto, un atto dovuto.

Il Comune ha facoltà di prevedere una maggiorazione delle rette per i bambini non residenti nel Comune.

La retta non comprende eventuali costi per uscite didattiche organizzate nel corso dell'anno scolastico.

I periodi di vacanza, stabiliti dal calendario scolastico, non sono scomputabili ai fini dell'ammontare della retta.

In caso di chiusura della scuola per cause di forza maggiore o, comunque, non dipendenti dalla volontà dell'Ente non è prevista alcuna detrazione sulla retta di frequenza mensile.

Per il mese di settembre, la quota fissa mensile stabilita verrà computata per metà.

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, che ha di regola cadenza bimestrale.

Non sarà garantito l'accesso al servizio di refezione del successivo anno scolastico in presenza di pregressi insoluti, secondo le modalità indicate nel comma successivo.

Dato atto che la scuola per l'infanzia non è scuola dell'obbligo, il mancato versamento di almeno quattro mensilità (due rate bimestrali), consecutive o meno, darà luogo alla sospensione dell'erogazione del servizio della refezione scolastica nei confronti del bambino, il quale potrà essere riammesso al servizio dopo che la famiglia avrà provveduto al pagamento di quanto dovuto.

In caso di mancato pagamento entro i termini di una rata bimestrale, il Comune avviserà i genitori mediante raccomandata A/R, che l'eventuale mancato pagamento di una seconda rata bimestrale darà luogo alla sospensione dell'erogazione del servizio della refezione scolastica nei confronti del bambino.

Il recupero di eventuali insolvenze verrà effettuato mediante agenzia di recupero crediti, con conseguente addebito di relativi spese ed interessi.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, riservarsi la facoltà di concordare con gli interessati un piano di pagamento scaglionato, in presenza di serie e comprovate difficoltà a versare in un'unica soluzione gli arretrati dovuti.

ARTICOLO 5 AMMISSIONI E/O RITIRI IN CORSO D'ANNO

Per ammissioni o ritiri ad anno scolastico iniziato, la retta del primo o dell'ultimo mese è così determinata:

- 100% con frequenza entro i primo 15 giorni del mese;
- 50% con frequenza nei successivi 15 gg del mese.

Non sono previste riduzioni delle rette in caso di frequenza parziale, anche dovute ad assenze per malattia.

ARTICOLO 6 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e verrà applicato a partire dall'anno scolastico 2013/2014.